Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 12 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1763.
Agevolazioni tributarie per l'approvvigionamento del bestiame ovino e caprino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta l'urgente necessità, per causa derivante dallo stato di guerra, di concedere agevolazioni tributarie per gli atti relativi alle operazioni di approvvigionamento del bestiame ovino e caprino, in tempo di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I documenti, atti e quietanze, relativi alle operazioni previste nei decreti emanati per la regolamentazione del bestiame ovino e caprino, rilasciati nei rapporti tra produttori e detentori di bestiame, sia volontariamente, sia obbligatoriamente, ed il competente Ente economico della agricoltura, nonchè quelli relativi ai rapporti tra l'Ente, gli Uffici dipendenti e gli Istituti di credito finanziatori, compresi gli assegni emessi per i pagamenti dovuti ai conferenti suddetti, sono esenti dalle tasse e dalle imposte indirette sugli affari, fatta eccezione per le cambiali che restano soggette alla normale tassa di bollo, e, ove dovuta, per l'imposta generale sull'entrata.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per l'agricoltura e per le foreste autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 43. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1942-XXI, n. 1764.
Assunzione a carico dello Stato di una quota del prezzo dell'olio di oliva e di sanse per la campagna olearia 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1792, che disciplina l'ammasso dell'olio di oliva e di sanse;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito in legge con modificazioni con la legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta derivante dallo stato di guerra, di porre a carico del bilancio dello Stato una parte del costo di produzione dell'olio d'oliva e di sanse;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' assunto a carico del bilancio dello Stato, per tutta la campagna olearia 1942-43, il pagamento a favore dei produttori che conferiscano o abbiano conferito all'ammasso, a partire dal 16 ottobre 1942-XX, olio di oliva o di sanse di produzione nazionale e destinato al consumo interno, delle seguenti quote d'integrazione di prezzo:

per l'olio di pressione commestibile, L. 330 al quintale;

per l'olio lampante, lavato, scaldato e d'inferno L. 293 al quintale;

per l'olio al solfuro con acidità non superiore a 30 gradi L. 194 al quintale.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo precedente.

Sugli stanziamenti disposti ai sensi del presente decreto-legge possono essere concesse anticipazioni ai Consorzi agrari provinciali, con le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con il Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 44. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX, n. 1766.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 26 marzo 1931-IX, n. 391, convertito nella legge 12 giugno 1931-IX, n. 931;
Veduto lo statuto dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma, approvato con il R. decreto 26 ottobre 1933-XI, n. 1621;
Veduta la legge 19 luglio 1941-XIX, n. 908;
Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei soci dell'Istituto predetto concernente modifiche allo statuto dell'Istituto medesimo;
Veduto l'art. 1, nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma, approvato con il R. decreto 26 ottobre 1933 anno XI, n. 1621, è abrogato ed è in sua vece approvato il nuovo statuto contenuto nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 56. — MANCINI

Statuto dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma

FINI DELL'ISTITUTO

Art. 1.

L'Istituto italiano di studi germanici in Roma, fondato con il R. decreto-legge 26 marzo 1931-IX, n. 391, ha per scopo di promuovere in Italia studi scientifici intorno alla vita spirituale, sociale, politica ed economica dei popoli germanici — Danimarca, Germania, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera tedesca — attuando con tali paesi un sistematico reciproco scambio di rapporti culturali.

COMPOSIZIONE

Art. 2.

I soci dell'Istituto sono:
a) soci di patronato: coloro che offrono una quota di associazione di L. 20.000 oppure un contributo di L. 1000 annue;
b) soci benemeriti: coloro che offrono una quota di L. 10.000, oppure un contributo di L. 500 annue;
c) soci di diritto: i professori ordinari e straordinari di letteratura tedesca delle Regie università e degli Istituti universitari italiani;
d) soci ordinari: coloro che versano L. 150 annue;
e) soci onorari: nominati dal Consiglio direttivo in riconoscimento di particolari benemerenze verso gli studi di cultura germanica o verso l'Istituto;
f) soci aggregati: gli studenti iscritti al corso di studi superiori di cui all'art. 14 del presente statuto.
Le Associazioni e gli Enti morali possono essere iscritti fra i soci versando un contributo nella stessa misura di quello richiesto per i soci individuali.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 3.

I soci di patronato, benemeriti e di diritto partecipano a tutte le manifestazioni dell'Istituto e ricevono tutte le pubblicazioni.
I soci ordinari assistono alle conferenze e alle altre manifestazioni culturali promosse dall'Istituto, ricevono la rivista « Studi Germanici », hanno diritto al prestito presso la Biblioteca circolante.

MEZZI DI CUI L'ISTITUTO DISPONE

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito;
a) dai mobili di proprietà dell'Istituto;
b) dalle quote di associazione dei soci benemeriti e di patronato le quali devono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ed intestati all'Istituto;
c) da eventuali donazioni e lasciti di enti o di privati.
I redditi dell'Istituto comprendono:
a) il contributo dello Stato;
b) eventuali contributi annui di enti e di privati;
c) i redditi patrimoniali;
d) i contributi annuali dei soci.

GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Art. 5.

L'Istituto è retto:
1) dal Presidente;
2) dal Vice-presidente;
3) dal Consiglio di amministrazione;
4) dal Direttore.

Art. 6.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio d'amministrazione, sovraintende alla esecuzione delle sue deliberazioni e può in casi di urgenza prendere provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, salvo a riferirne alla prima adunanza per la necessaria ratifica.
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente durante le sue eventuali assenze e particolarmente sovrintende ai rapporti scientifici e didattici dell'Istituto con l'Università.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione è composto, a norma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1941-XIX, n. 908:

1) del Presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista con l'ufficio di presidente;

2) del Rettore della Regia università di Roma con l'ufficio di vice-presidente;

3) del Direttore generale dell'ordine universitario presso il Ministero dell'educazione nazionale;

4) del Direttore generale per gli affari generali presso il Ministero degli affari esteri;

5) del Direttore generale degli italiani all'estero presso il Ministero degli affari esteri;

6) del Direttore dell'Istituto, il quale funge da segretario del Consiglio.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione approva la relazione annuale da trasmettere al Ministro per l'educazione nazionale; delibera in merito ai bilanci preventivo e consuntivo; delibera sull'assunzione del personale di cui all'art. 16; con l'osservanza delle norme stabilite nel Regolamento interno previsto nell'art. 18; conferisce, su proposta del Direttore, gli incarichi degl'insegnamenti di cui all'art. 14 fissando la relativa retribuzione; nomina i membri esterni delle Commissioni chiamate a funzionare in seno all'Istituto; decide sull'ammissione e sulla radiazione dei soci; provvede alla eventuale designazione dei soci onorari di cui all'art. 2, lett. e); delibera eventuali modificazioni allo statuto.

Per il conferimento degli incarichi d'insegnamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli incarichi d'insegnamento nelle Regie università. La retribuzione non può essere stabilita in misura superiore a quella prevista dall'art. 116, terzo comma, del Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592 salve le riduzioni e gli aumenti risultanti dalle leggi in vigore.

Il Ministro per l'educazione nazionale nomina il collegio dei revisori dei conti, composto di due revisori uno dei quali designato dal Ministero delle finanze.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio esercita le proprie funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione si aduna ordinariamente una volta all'anno; può essere adunato, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità per invito del Presidente.

Art. 10.

Direttore dell'Istituto è a norma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1941-XIX, n. 908 il professore titolare della cattedra di lingua e letteratura tedesca presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma.

Il direttore presiede a tutte le attività culturali didattiche e scientifiche dell'Istituto; è il capo del personale, dell'amministrazione, della Biblioteca; dirige la rivista e le altre pubblicazioni; provvede a tutte le manifestazioni della vita culturale dell'Istituto ed ha la responsabilità del funzionamento di esso.

Art. 11.

L'anno finanziario si inizia il 1° luglio e ha termine il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo deve essere inviato entro il 30 aprile al Ministero dell'educazione nazionale per l'approvazione.

Il consuntivo con tutti gli allegati, ivi compresa la relazione dei revisori dei conti, è trasmesso dall'Istituto entro il 31 ottobre per il tramite della Ragioneria centrale del Ministero dell'educazione nazionale alla Corte dei conti per l'esame in via amministrativa e la dichiarazione di regolarità.

Un riassunto del consuntivo con allegata la relazione dei revisori deve essere trasmesso entro il termine predetto al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 12.

Nel regolamento interno di cui al successivo articolo 18 sono contenute le norme per la gestione del bilancio e per l'ordinamento amministrativo e contabile.

ATTIVITA' SCIENTIFICHE E CULTURALI DELL'ISTITUTO

Art. 13.

L'Istituto, in relazione ai mezzi di cui dispone ed entro i limiti degli scopi indicati all'art. 1, svolge le seguenti attività:

a) pubblicazione di una « rivista »; di monografie sovra argomenti che interessano la storia e la cultura germanica; di una collezione scolastica per l'insegnamento delle lingue e letterature germaniche; di una collana di traduzioni;

b) organizzazione di letture, conferenze, conversazioni, concernenti esposizioni, congressi e in genere di tutte quelle manifestazioni culturali e artistiche che si riferiscono alla vita dei popoli germanici e ai loro rapporti con l'Italia;

c) concessioni di assegni e borse di studio per italiani che si rechino nei paesi germanici per compiervi studi o ricerche comprese nel programma dell'attività dell'Istituto.

Nel regolamento interno di cui al successivo articolo 18 sono contenute più dettagliate norme per lo svolgimento dell'attività dell'Istituto.

ATTIVITA' DIDATTICA DELL'ISTITUTO

Art. 14.

E' costituito presso l'Istituto un corso biennale di Studi superiori per coloro che intendono approfondire la conoscenza della filologia, della filosofia, della storia e della cultura germanica.

Per l'ammissione al corso è necessario il possesso di una delle seguenti lauree: Lettere, Filosofia, Materie letterarie, Pedagogia, Lingue e Letterature straniere, Giurisprudenza, Scienze politiche.

Il corso è diviso in due sezioni: filologica e storico-politica.

Le due sezioni hanno comuni i seguenti insegnamenti:

preistoria e storia politica della Germania;
storia religiosa della Germania;
storia della letteratura tedesca;
storia della filosofia tedesca.

La sezione filologica ha i seguenti insegnamenti speciali:

storia della lingua tedesca;
storia dell'arte tedesca;
storia della musica tedesca.

La sezione storico-politica ha i seguenti insegnamenti speciali:

economia germanica;
diritto germanico;
storia delle dottrine politiche in Germania.

L'insegnamento di storia politica è biennale per la sezione storico-politica; quello di storia della letteratura è biennale per la sezione filologica.

Per ciascuna delle materie costitutive della sezione è obbligatorio l'esame; ed è inoltre obbligatorio l'esame — a scelta — in una delle seguenti materie complementari:

lingue e letterature scandinave (svedese, danese e norvegese);
lingua e letteratura olandese.

Per tutta la durata del corso è obbligatoria la frequenza alle seguenti esercitazioni:

esercitazioni di lingua e di stile — per gli iscritti di tutte e due le sezioni;
esercitazioni di « medio alto tedesco » — per gli iscritti alla sezione filologica;
esercitazioni di linguaggio tecnico (economico e giuridico) per gli iscritti alla sezione storico-politica.

Per gli esami di diploma sono prescritte le seguenti prove:

Nella sezione filologica:

a) prove scritte di traduzione e di composizione in lingua tedesca;
b) dissertazione scritta su argomento attinente a una delle materie della sezione.

Nella sezione storico-politica:

a) prova scritta e orale di lingua tedesca;
b) dissertazione scritta sopra un argomento attinente a una delle materie della sezione.

La votazione di diploma sarà formulata non soltanto in base al risultato delle singole prove d'esame, ma in base a una valutazione complessiva delle attitudini e della preparazione del candidato, quali risultano dall'insieme dei due anni di studio.

Il Consiglio d'amministrazione stabilirà annualmente il numero dei candidati che potranno essere ammessi al corso, qualora il numero stabilito risulti inferiore a quello delle domande d'iscrizione effettivamente presentate, un'apposita Commissione, designata dal Consiglio, deciderà sulle ammissioni in base a un esame comparativo dei lavori a stampa o manoscritti dei candidati, nonchè della loro carriera scolastica e della loro partecipazione alle attività culturali del GUF e di tutti quegli altri titoli che possano avere importanza al fine degli studi a cui il candidato intende dedicarsi.

Agli insegnamenti di cui al presente articolo si provvede per incarico ai sensi dell'art. 8 comma secondo.

Art. 15.

Gli iscritti ai corsi di cui al precedente articolo sono tenuti a pagare all'Istituto una tassa d'iscrizione nella misura di L. 250.

Essi, inoltre, per il conseguimento del diploma debbono versare all'Erario la tassa di diploma di L. 200.

PERSONALE

Art. 16.

Il personale addetto all'Istituto comprende:

a) due assistenti;
b) un segretario;
c) un economo;
d) un bibliotecario;
e) un dattilografo;
f) tre uscieri.

BIBLIOTECA

Art. 17.

La Biblioteca è costituita di opere per lo studio della filosofia, della storia civile e politica, della letteratura, delle arti, delle condizioni sociali ed economiche dei popoli germanici.

La Biblioteca è regolata dalle norme che disciplinano le Biblioteche pubbliche governative, salvo quelle disposizioni che, dato il carattere particolare di essa, saranno stabilite nel regolamento interno.

Di regola non è consentito il prestito.

E' annessa alla Biblioteca una Biblioteca circolante.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 18.

Il Regolamento interno contiene, oltre le norme cui si fa espresso riferimento negli articoli precedenti, ogni altra disposizione concernente il funzionamento interno dell'Istituto. Lo stesso Regolamento disciplina le modalità di assunzione e le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico, d'attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale di cui all'articolo precedente.

Il Regolamento interno, deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1766.

Disposizioni per l'assegnazione in servizio presso la Giunta centrale per gli studi storici di professori dei Regi istituti dell'ordine medio e superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Visto il R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367;
Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 107, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1132;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 109;
Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899;
Visto il R. decreto 17 agosto 1942-XX, n. 1097;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta ai professori di ruolo degli Istituti dell'ordine medio o dell'ordine superiore, classico o tecnico, che ai sensi delle vigenti disposizioni prestano servizio presso le scuole annesse al Regio istituto italiano per la storia antica, al Regio istituto storico italiano per il medio evo e al Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, possono, a decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, essere chiamati a prestare servizio presso la Giunta centrale per gli studi storici, professori di ruolo degli Istituti suddetti, in numero non superiore a tre complessivamente.

I relativi posti sono assegnati per concorso e con apposito regolamento saranno stabilite tutte le norme per il loro conferimento.

Art. 2.

Il servizio prestato presso la Giunta centrale per gli studi storici e presso le scuole annesse agli Istituti di cui al precedente articolo dai professori straordinari o dai professori ordinari in prova per passaggio di ruolo è valido per la promozione ad ordinario o per la definitiva conferma nel nuovo ruolo.

Disposizione transitoria.

Art. 3.

Nella prima applicazione del presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale ha facoltà di disporre, su proposta del presidente della Giunta centrale per gli studi storici, il comando anche senza concorso presso la Giunta stessa di professori dell'ordine medio o superiore, che abbiano dimostrato particolare preparazione nel campo delle discipline storiche, nel limite di non più di tre previsto dal precedente art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 55. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1943-XXI.
Disciplina della utilizzazione dei cascami di cardatura della canapa.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, convertito in legge con la legge 2 aprile 1936-XIV, n. 613, e il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, convertito in legge con la legge 2 aprile 1936-XIV, n. 614, concernenti la disciplina del mercato della canapa;
Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, relativo alla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;
Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di disciplinare l'utilizzazione dei cascami di cardatura della canapa;

Decreta:

Art. 1.

Le compravendite dei cascami di cardatura della canapa sono sottoposte alla stessa procedura vigente per le compra-vendite di canapa a norma del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, convertito in legge con la legge 2 aprile 1936-XIV, n. 613, e del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, convertito in legge con la legge 2 aprile 1936-XIV, n. 614.

Art. 2.

I prezzi massimi dei cascami di cardatura di canapa sono stabiliti annualmente dal Ministero delle corporazioni, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in rapporto alla scala dei prezzi della canapa.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma della legge 8 luglio 1941-XIX e successive modificazioni.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PARESCHI

(490)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1943-XXI.
Assegnazione dei comuni di Casalvecchio Siculo e di Santa Teresa di Riva rispettivamente alle classi I e H, agli effetti dell'applicazione delle imposte e tasse.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 29 novembre 1928-VII, n. 2976, col quale il comune di Casalvecchio Siculo fu aggregato a quello di Santa Teresa di Riva;
Visto il R. decreto 22 maggio 1939-XVII, n. 861, col quale il comune di Casalvecchio Siculo è stato ricostituito in Comune autonomo;

Visto l'art. 11 del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, che, agli effetti dell'applicazione delle imposte e tasse, ripartisce i Comuni in nove classi, in base alla popolazione legale;

Visto l'art. 2 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato col R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1138;

Ritenuto che, secondo i dati forniti dall'Istituto centrale di statistica del Regno, i due accennati comuni di Casalvecchio Siculo e Santa Teresa di Riva hanno, rispettivamente, una popolazione legale di 3204 e 8182 abitanti;

Ritenuto che, pertanto, i detti Comuni devono essere rispettivamente assegnati alle classi *I* e *H*;

Decreta:

Il comune di Casalvecchio Siculo è assegnato alla classe *I* ed il comune di Santa Teresa di Riva alla classe *H*, agli effetti dell'applicazione, delle imposte e tasse di cui al testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

Il prefetto della provincia di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: Di Revel

(435)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1943-XXI.

Cessazione del sig. Giannino Belloni dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 11 dicembre 1926-IV con il quale il sig. Giannino Belloni fu Giuseppe venne nominato rappresentante alle grida del sig. dottore Arturo Aletti, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto notarile col quale il suindicato sig. Giannino Belloni ha rinunciato al mandato conferitogli dal detto agente di cambio;

Decreta:

Il sig. Giannino Belloni cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. dott. Arturo Aletti, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: Di Revel

(462)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1943-XXI.

Sostituzione del commissario dell'Ente economico dell'olivicoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1942-XX, col quale si è provveduto, fra l'altro, alla nomina dei commissari degli Enti economici dell'agricoltura;

Viste le dimissioni, presentate dal Cons. naz. Giuseppe Pavoncelli da commissario dell'Ente economico dell'olivicoltura, in seguito alla sua nomina a presidente del « Centro mediterraneo dell'ulivo »;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del Cons. naz. Giuseppe Pavoncelli da commissario dell'Ente economico della olivicoltura ed è nominato in suo luogo alla carica stessa il dott. Giuseppe Paladino.

Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: Pareschi

(483)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1943-XXI.

Norme concernenti la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini nel comune di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 31 gennaio 1943-XXI al 30 aprile 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Messina a tutto il giorno 30 aprile predetto.

Per le cambiali emesse anteriormente alla data del presente decreto, aventi la scadenza tra il 30 gennaio 1943-XXI e il 30 aprile 1943-XXI e pagabili da debitori residenti nel comune di Messina, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 30 aprile 1943-XXI.

Art. 2.

Per la durata di tre mesi dal giorno della entrata in vigore del presente decreto, le cause da trattarsi davanti alle autorità giudiziarie di Messina sono soltanto quelle indicate negli articoli 91 e 92 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: De Marsico

(509)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 14 gennaio 1943-XXI è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1566, concernente la modificazione ed estensione ai territori annessi del R. decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi connessi con l'attuale stato di guerra di pertinenza del Ministero dell'interno.

(465)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I[a] PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 febbraio 1943-XXI - N. 28

Paese	Cambio	Paese	Cambio
Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5263
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Afr. (C)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % (1906)	86,125
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,35
Id. 5 % (1935)	89,25
Redimib. 3,50 % (1934)	78,40
Id. 5 % (1936)	94,30
Id. 4,75 % (1924)	495.15
Obblig. Venezie 3,50 %	95,875
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99.65
Id. 4 % (15-12-43)	99.525
Id. 5 % (1944)	99,575
Id. 5 % (1949)	94.275
Id. 5 % (15-2-50)	94 —
Id. 5 % (15-9-50)	94,20
Id 5 % (15-4-51)	93.975

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Avellino

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 28 gennaio 1943-XXI, l'avv. Camillo Solimene è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Avellino.

(438)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Treviso

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 28 gennaio 1943-XXI, il dott. Alessandro Marcello è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Treviso.

(439)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Aosta

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 3 febbraio 1943-XXI, il fascista Giuseppe Regruto è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Aosta.

(469)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Livorno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 3 febbraio 1943-XXI, il marchese Lorenzo Ginori Lisci è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Livorno.

(470)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Seconda Presa, in provincia di Venezia

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 5 febbraio 1943-XXI, n. 348, si approva, con alcune modificazioni, il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Seconda Presa, con sede in Mirano (Venezia), secondo lo schema proposto dal commissario governativo dell'Ente con sua deliberazione n. 485 del 24 settembre 1942-XX.

(468)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del concorso a 125 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 1° aprile 1942-XX, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a 125 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nell'Arma aeronautica, ruolo servizi;

Visto il decreto Ministeriale del 10 agosto 1942-XX, col quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso anzidetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli e per esami a 125 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è prorogato a tutto il 15 febbraio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1942-XX

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(489)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.